

Trust, la dotazione paga imposte fisse a prescindere dalla tipologia dell'atto

CASSAZIONE: LA SVOLTA

Sembra ormai definitivo l'orientamento applicabile a ipocatastali e donazione

Non c'è manifestazione di capacità contributiva anche nell'ipotesi traslativa

Angelo Busani

Con le sentenze n. 15453, 15455 e 15456 del 7 giugno 2019, per il loro identico contenuto, pare essersi definitivamente consolidato in Cassazione, l'orientamento (già espresso nell'ordinanza 1131/2019) secondo il quale l'atto di dotazione di trust, in quanto non inquadabile come manifestazione di capacità contributiva, non rileva ai fini della applicazione delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Si devono applicare solo le imposte in misura fissa.

E ciò indipendentemente dalla tipologia del trust che sia, caso per caso, oggetto di dotazione: in sostanza, quando la proprietà di un bene (denaro, immobili, partecipazioni, strumenti finanziari, opere d'arte) appartiene a una trustee, questi ha un programma da eseguire con riguardo a tale proprietà e, quindi, quando la proprietà gli è trasmessa, il suo patrimonio ha un incremento solo strumentale e transitorio, perché si tratta di un incremento finalizzato all'attuazione della volontà del disponente. Di qui la carenza di capacità contributiva nel frangente in cui il trustee viene dotato (si veda la prima analisi sul Sole 24, Ore del 18 giugno).

Le precedenti conclusioni...

Le tre sentenze del giugno 2019 (e la decisione n. 1131/2019) hanno un precedente identico nella decisione contenuta nella sentenza n. 21614/2016; ma, successivamente a quest'ultima decisione, con la sentenza n. 13626/2018 e le ordinanze n. 31445/2018 e n. 734/2019, la Suprema corte era invece approdata a una diversa e assai articolata conclusione. Nel senso che:

1. non si dovesse applicare l'imposta di donazione se il trust

fosse di tipo "traslativo" ma il trasferimento dei beni al trustee avesse natura «transitoria» (è questo il caso del trust cosiddetto "di garanzia", nel quale i beni sono affidati al trustee affinché li venda e ripartisca il ricavato tra i creditori);

2. si dovesse applicare l'imposta di donazione se il trust fosse di tipo "traslativo" e «il trasferimento a favore dell'attuatore» facesse «emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento» (è il caso del trust "successorio", vale a dire preordinato a impostare un passaggio generazionale);

3. non si dovesse applicare l'imposta di donazione al trust "autodichiarato" (vale a dire il trust istituito dal disponente che si nomina trustee del trust).

Quindi, al cospetto di queste pronunce, si pensava di dover distinguere a seconda del tipo di trust caso per caso osservato.

...e quelle attuali

Sennonché, ciascuna delle sentenze del 7 giugno 2019 prende in esame un diverso tipo di trust (il trust "non traslativo" perché finalizzato alla tutela dei creditori; il trust "traslativo" perché preordinato al passaggio generazionale; il trust autodichiarato, ove il disponente si auto-nomina quale trustee del trust) e, come detto, giunge sempre alla stessa conclusione, e cioè che l'atto di dotazione non è considerabile quale manifestazione di capacità contributiva. Più precisamente:

• la sentenza n. 15453/2019 è stata emanata in relazione a un trust "di garanzia" istituito per la «costituzione di un vincolo su beni della massa fallimentare, finalizzato alla

relativa gestione e liquidazione e, in ultimo, al soddisfacimento dei creditori della fallita»;

• la sentenza n. 15455/2019 è stata emanata in relazione a un trust «istituito a beneficio dei discendenti del soggetto disponente»;

• la sentenza n. 15456/2019 è stata emanata in relazione a un trust «autodichiarato».

In considerazione, dunque, di queste univoche decisioni del giugno 2019 e in considerazione del fatto che esse contengono tutte le possibili tipologie di trust sembra di potersi dunque affermare che la Cassazione ha definitivamente imboccato la strada di ritenere l'atto di dotazione del trust estraneo alla tassazione con imposte in misura proporzionale; e, quindi, abbracciando un orientamento radicalmente opposto a quello seguito dalla Cassazione stessa quando affrontò per le prime volte il caso della tassazione del trust (nelle ordinanze nn. 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015 e nella sentenza n. 4482/2016), e decise nel senso di ritenere la dotazione del trust come un presupposto di applicazione dell'imposta proporzionale (prima di registro e poi) di donazione (oltre che delle imposte ipotecaria e catastale).

Tassazione del trust traslativo

La Cassazione oggi dunque sembra stabilmente ritenere che, anche nel trust "traslativo", l'atto di dotazione del trust realizza «un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definitivo di ricchezza - che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali - si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiario».

A maggior ragione, la materia imponente manca nel trust autodichiarato (non essendovi alcun trasferimento) e nel trust "non traslativo" (non essendovi alcun stabile trasferimento).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PRINCIPI-CHIAVE

1 TRUST DEFINITIVAMENTE TRASLATIVO
È il caso del disponente che attribuisce al trustee un patrimonio affinché il trustee lo gestisca in vista di riversarlo ai beneficiari indicati dal disponente a una certa data: tipicamente, si tratta dei discendenti del disponente che, al raggiungimento di una certa età, riceveranno le dovute attribuzioni da parte del trustee.

2 TRUST TRANSITORIAMENTE TRASLATIVO
È il classico caso del "trust di garanzia": il disponente affida a un trustee un certo patrimonio (essenzialmente, per preservarlo da azioni esecutive individuali) al fine che giunga al momento di mercato opportuno perché il trustee lo alieni e ricavi quanto sufficiente per soddisfare i creditori del disponente.

3 TRUST AUTODICHIARATO
È il trust che un soggetto istituisce nominando lo stesso quale trustee con l'intento di isolare certi beni (ovvero la legge lo consenta) dal restante suo "generale" patrimonio. Si pensi al caso del proprietario di una villa dotata di un'importante collezione d'arte che viene vincolata alla funzione pubblica per un giorno alla settimana: chiunque ne divenga successivamente il proprietario, "subisce" poi questo vincolo.

4 LE PRIME INTERPRETAZIONI DELLA CASSAZIONE
Nelle prime decisioni (n. 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015 e 4482/2016) sulla fiscalità dell'atto di dotazione del trust, la Cassazione sposò la tesi dell'immediata applicabilità dell'imposta di donazione (e delle ipocatastali). Poi ha distinto (n. 13626/2018, 31445/2018 e 734/2019), tra trust autodichiarato e trust temporaneamente traslativo (non tassabile) e trust definitivamente traslativo (tassato).

5 IL NUOVO ORIENTAMENTO
L'ultima puntata è quella delle sentenze "gemelle" del giugno 2019 (n. 15453/2019, 15455 e 15456, anticipate dalla n. 21614/2016 e dalla 1131/2019): la Suprema corte prende in esame tutti i tipi di trust e decide che in ogni caso al momento di dotazione del trust non si manifesta capacità contributiva in quanto il trustee è istituito un diritto che non incrementa il suo patrimonio in relazione al programma che egli deve svolgere con riguardo ai beni del trust.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il socio può lasciare se l'assemblea cambia il diritto agli utili

Angelo Busani

MODIFICA ALLO STATUTO

Decisione sul quantum delegata al cda della Spa al posto del precedente 80%

Il diritto di recesso esercitato dal socio di una società per azioni a seguito di una delibera con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la clausola dello statuto concernente il diritto dei soci di partecipare agli utili: è quanto deciso dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza del 28 dicembre 2018 (rg n. 15013/2015).

Nel caso giunto all'esame della corte bolognese, l'assemblea dei soci aveva modificato una clausola dello statuto sociale rimettendo al consiglio di amministrazione di proporre l'entità degli utili netti di bilancio da destinare ai soci, in sostituzione della precedente previsione statutaria per la quale ai soci avrebbe dovuto essere distribuita una quota pari all'80% dell'utile d'esercizio (da suddividere tra i soci in proporzione al numero di azioni di ciascuno di essi possedute).

La Corte d'appello di Bologna ha innanzitutto sottolineato che le cause di recesso da una società per azioni (individuate dal legislatore nell'articolo 2437 del Codice civile, nella sua formulazione modificata a seguito della riforma del 2003), sono di tre diversi tipi:

1. le cause di recesso previste dalla legge e non derogabili;
2. le cause di recesso previste dalla legge e derogabili con un'apposita clausola statutaria; e, infine;
3. le cause di recesso non dettate per legge ma inseribili nello statuto (delle sole società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) con apposita clausola.

Nel perimetro della prima categoria (quella delle cause di recesso legali e inderogabili) rientra il recesso che la legge rico-

nosce (nell'articolo 2437, comma 1, lettera g) del Codice civile) al socio non consenziente rispetto al fatto che l'assemblea deliberi «modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione».

Secondo la Corte, in questo ambito è riconducibile la modifica statutaria «incidente sulle prerogative di carattere patrimoniale del socio, con particolare riguardo al momento della destinazione degli utili» (precedenti in tal senso sono rinvenibili nelle decisioni del Tribunale Milano n. 9189 del 31 luglio 2015, del Tribunale Roma del 30 aprile 2014 e della Corte d'appello di

Per i giudici di Bologna la fattispecie rientra tra le cause di «exit» previste dalla legge e non derogabili

Brescia n. 319 del 2 luglio 2014).

Occorre infatti considerare che la «formazione e conseguente divisione degli utili» - sottolineano i giudici emiliani - «rappresenta lo scopo precipuo dell'agire in forma societaria e dunque il carattere essenziale del vincolo societario, come si desume dalla semplice lettura dell'articolo 2247 del Codice civile, norma fondante del contratto sociale», secondo il quale con il contratto di società «due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili».

In conclusione, nel caso giunto al giudizio della Corte d'appello di Bologna è stato ritenuto che il socio aveva correttamente esercitato il diritto di recesso a seguito dell'adozione, da parte dell'assemblea dei soci, di una delibera incidente sul diritto dei soci di partecipare alla distribuzione dell'utile d'esercizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Recesso discrezionale dalla Srl con efficacia solo dopo il preavviso

DURATA INDETERMINATA

Per il tribunale di Bologna l'uscita ad nutum va distinta da quella in disaccordo

A tutela dell'ente l'effetto slitta al termine del periodo di almeno 180 giorni

Angelo Busani

Elisabetta Smaniotto

Quando, a seguito di una «valutazione personale e discrezionale in merito all'opportunità di prosecuzione del rapporto», venga esercitato il recesso da una Srl contratta a tempo indeterminato (recesso *ad nutum*), la dichiarazione di recesso produce effetto decorso il termine di preavviso previsto nello statuto della società, che non può essere inferiore a 180 giorni.

Il rimborso del valore della partecipazione del socio uscente va effettuato nei 180 giorni successivi a quello nel quale il recesso ha prodotto i suoi effetti. La decisione è stata presa dal Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza del 18 marzo 2019 (r.g. n. 16959/2018).

Il tema del dibattito

Si è dunque dibattuto in ordine al momento nel quale il socio che esercita il diritto di recesso da una Srl a tempo indeterminato perde la sua qualità di socio e, quindi, del momento in cui il recesso produce i suoi effetti. È una

questione controversa poiché il legislatore non ha individuato il «momento di efficacia del recesso» e dei suoi conseguenti effetti», pur avendo chiarito che nel «caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete in ogni momento, e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni» (articolo 2473, comma 2, del Codice civile).

Il punto è estremamente delicato e produce effetti assai rilevanti, in modo particolare per l'esercizio dei diritti sociali da parte del «socio uscente prima dell'avvenuto rimborso della sua quota sociale». Nel silenzio della legge, l'orientamento prevalente formatosi a seguito della riforma del diritto societario del 2003, qualifica il diritto di recesso come un «atto unilaterale recettizio», che produce effetti «dal momento in cui la relativa comunicazione perviene alla società» (in questo senso, ad esempio, Cassazione n. 5548 del 19 marzo 2004).

Il tribunale di Bologna ha però osservato che occorre tener distinto il caso del diritto di recesso attribuito al socio a causa della durata indeterminata della società dal diritto di recesso che compete al socio non consenziente nel caso di adozione, da parte dell'assemblea dei soci, di determinate deliberazioni (tassativamente elencate dalla legge come presupposti dell'esercizio del diritto di recesso).

Preavviso ed effetti

Nell'ipotesi di società contratta a tempo indeterminato, infatti, il legislatore ha imposto al socio re-

cedente di dare un congruo preavviso (di almeno 180 giorni e non superiore a un anno) per garantire, da un lato, «l'integrità patrimoniale» della società, evitando «potenziali pregiudizi di carattere patrimoniale» «per effetto di un recesso improvviso del socio» e, d'altro lato, il diritto del socio di svincolarsi dalla società senza rimanervi «imprigionato», e di ottenere la liquidazione della partecipazione.


Il termine di preavviso imposto dalla legge è pertanto preordinato a bilanciare questi interessi e «determina uno slittamento in avanti degli effetti del recesso, i quali non si produrranno fino allo spirare dello stesso, in guisa che la società abbia il tempo necessario per poter reperire le risorse utili a liquidare la quota del socio uscente».

Da ciò consegue che, in pendenza del termine previsto per il preavviso, non essendosi ancora prodotti gli effetti del recesso, il socio che ha manifestato la volontà di uscire dalla società non cessa di correre il rischio d'impresa dal momento in cui ha esercitato il diritto, ma partecipa pienamente alla vita sociale e a tutte le sue conseguenze fino al momento in cui la sua dichiarazione produce gli effetti desiderati, quindi dal momento della completa decorrenza del preavviso. Soltanto da tale momento prende avvio l'ulteriore termine di 180 giorni previsto dalla legge per il rimborso della quota di partecipazione di titolarità del socio recedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO

DEL DIRITTO



DIRITTI DA BILANCIARE

Le opzioni di rimborso evitano lo scioglimento

Per il Tribunale di Bologna, ordinanza n. 16959/2018, nel caso del recesso dichiarato a seguito dell'adozione, da parte dell'assemblea dei soci, di una delibera per la quale il socio recedente non ha espresso il proprio consenso, si tratta dell'esercizio di un diritto che rappresenta la «reazione» del socio a decisioni «particolarmente incisive sull'assetto societario», che può esporre «l'ente stesso ad un potenziale rischio di estinzione, laddove, ad esempio, non vi siano risorse disponibili per rimborsare la quota del socio receduto». Per evitare ciò, il legislatore ha pertanto «previsto un articolato procedimento di liquidazione della quota del socio recedente da una Srl, è strutturato come da articolo 2473 del Codice civile.

— Angelo Busani
— Elisabetta Smaniotto
Il testo integrale dell'articolo su: quotidianodiritto.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ENEL VENDE EDIFICIO DIREZIONALE

NAPOLI (NA) - CENTRO DIREZIONALE - VIA G. PORZIO, 4

Edificio Torre A1 di circa 30.000 mq

La Torre A1 è una delle due torri gemelle costruite da Enel agli inizi degli anni '90 all'ingresso del Centro Direzionale di Napoli, progettato dall'architetto Kenzō Tange con l'obiettivo di riunire in un'area facilmente accessibile per le sedi di grandi aziende, banche e uffici pubblici. L'immobile, della superficie lorda complessiva di circa mq 30.000, si sviluppa su 32 piani fuori terra e 3 piani interrati ed è destinato prevalentemente ad uffici oltre che ad archivi, depositi, sala conferenze, mensa e autorimessa. La sala conferenze, in grado di accogliere circa cento persone, è stata progettata dall'arch. Paolo Portoghesi. La Torre A1 è ubicata a ca. 500 metri dalla stazione ferroviaria principale di Napoli, dalla metropolitana e dalla ferrovia della Circumvesuviana e circa 4 Km dall'aeroporto di Capodichino.

Per maggiori informazioni: sul sito www.immobiliare.it o scrivendo alla casella postale infoimmobili@enel.com

